642/08

## REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

- Sezione Lavoro -

Spediz. <u>18.02.08</u>
Depos. 9 APR. 2008
R.G. <u>3046 /04</u>

## In persona del Giudice dott.ssa

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3076/2007 R.G.L. promossa da:

Ferrucci n. 66, presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende per delega in atti.

PARTE ATTRICE

### CONTRO

sicuritalia s.p.a., in persona dei legale rappresentante dett.

corr. in Via Belvedere n. 2/A – Como ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Madama Cristina n. 8 presso lo studio dell'avv.

che la rappresenta e difende per delega in atti.

PARTE CONVENUTA

#### **CONCLUSIONI**

Per parte ricorrente:

"NEL MERITO: Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta al pronto ed immediato pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4.987,71, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal sorgere di ogni singola ragione di credito al saldo effettivo;

Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.".

Per parte convenuta:

"NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

Respingere le domande tutte del ricorrente perché infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese diritti e onorari.".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe - dipendente della SICURITALIA ILVI & ARGUS S.p.A. dall'1.3.03, con mansioni di guardia giurata ed inquadramento nel III livello CCNL di settore - evocava in giudizio la società datrice di lavoro per sentirla condannare al pagamento delle somme quantificate in atti, a titolo di differenze retributive e risarcimento del danno per mancati e spostati riposi, maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e rimborso spese, secondo il prospetto analitico contenuto in ricorso.

Costituendosi in giudizio la società convenuta contestava variamente le avverse pretese chiedendone la reiezione.

Venivano prodotti vari documenti e raccolte alcune deposizioni; all'udienza di discussione il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea di fatto sostiene il ricorrente che nell'espletamento dei turni di servizio affidatigli, non sia stato rispettato il riposo settimanale come configurato dal sistema di turnazione di cinque giorni lavorativi ed uno



M

di riposo, ex art.40 CCNL, e dunque, egli abbia diritto ai compensi contrattualmente previsti nelle ipotesi di differimento del riposo oltre il sesto o settimo giorno ovvero di mancato riposo quando questo non sia stato in concreto usufruito.

La normativa contrattuale invocata (art. 74 CCNL di settore) prevede a favore del lavoratore una maggiorazione del 25% della quota di retribuzione giornaliera, per la prestazione resa nel sesto giorno nel caso in cui il riposo venga recuperato entro il settimo giorno mentre, quando il recupero risulti differito oltre tale termine, la norma stabilisce in favore del lavoratore un risarcimento del danno pari 40% della normale retribuzione giornaliera, facendo espressamente "salve eventuali condizioni di maggior favore previste in sede di contrattazione locale" nel caso di specie richiamate dal ricorrente con riferimento alla contrattazione integrativa di settore che prevede una maggiore misura di tale risarcimento alla percentuale dell'85% (art. 11 CIR).

Al riguardo il ricorrente ha prodotto i fogli cedolino presenze, sulla base dei quali l'azienda redige le busta paga dei dipendenti, nonché i prospetti mensili relativi ai servizi di piantonamento dal medesimo effettuati, che costituiscono tabulati di chiara provenienza aziendale, denominati " servizio di presidio" ( doc.6, cfr. altresì deposizioni

Al fine di evitare CTU contabile, le parti si sono rese disponibili a redigere conteggi contabilmente concordati e nonostante i rinvii disposti a tale scopo (cfr. verbali), la società convenuta non ha tuttavia prodotto alcun conteggio sicchè - tenuto conto che questo neppure è stato allegato alla memoria difensiva e che risultano incontroverse le



percentuali contrattualmente previste in ipotesi di mancati riposi e/o riposi differiti - il quantum può essere determinato in relazione al conteggio attoreo, che appare contabilmente corretto, considerato altresì che all'udienza di discussione parte ricorrente ha ridotto la domanda, anche in relazione alle contestazioni svolte dalla convenuta ( cfr. verbale).

Quanto al lavoro straordinario, risultante dalle buste paga prodotte, risulta fondata la domanda attorea atteso che l'art.75 del CCNL di settore vigente sino al 2005, limitava in 350 ore annue le ore di lavoro straordinario e l'art. 76, ult. Comma, disponeva una maggiorazione del 50% per le ore prestate in eccedenza.


Per le argomentazioni sopra esposte, rimanendo assorbita ogni diversa questione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui al dispositivo, ove sono liquidate le spese processuali a carico della parte soccombente.

# P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro Visto l'art. 429 c.p.c.

Disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,





condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese del giudizio liquidate in complessivi e 1500,00 oltre IVA e CPA.

Torino, 18 febbraio 2008

Sentenza consegnata in cancelleria per la pubblicazione in data 9.4.2008

IL GIUDICE

E FUNZIONARIO, DU CANCELLÉBIA

Dott.ssa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA TORINO, - 9 APR, 2008

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA CANCELLERIA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

MAG. 2008

